

Si da atto che alle ore 16,09 entra il Consigliere Maria Rosaria Lotito e alle ore 16,33 entra il Consigliere Rocco Dema.

Il Presidente in prosieguo di seduta introduce il punto 4 all'ordine del giorno e cede la parola al Vice sindaco che relazione sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- L'art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- Il Decreto del 16 dicembre 2019 Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.2019 che ha prorogato al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- Il Decreto del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 aprile 2020;
- Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che ha prorogato al 31 luglio 2020 i termini di cui sopra;

DATO ATTO CHE:

- Il Comune di Tricarico con deliberazioni del Consiglio Comunale del 22 febbraio 2019 n. 11 e n. 12 ha approvato le aliquote IMU e TASI da applicare per l'anno 2019;
- L'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" e delle sue componenti: IMU, TASI e TARI;
- La IUC si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) ed in particolare il comma 738 che testualmente recita: ***“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”***;

VISTA la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 prot. 6887, con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze – Direzione Legislazione e Federalismo Fiscale – ha fornito chiarimenti ai Comuni per l'applicazione dell'Imposta Municipale in vigore dal primo gennaio 2020 ed in particolare sulle modalità di calcolo della rata di acconto della nuova IMU scadente il 16 giugno;

ATTESO che la suddetta circolare ha precisato che le disposizioni previste dal comma 762 della legge di bilancio 2020 *“in sede di prima applicazione della nuova Imposta IMU, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019”*, sono applicabili solo qualora il Comune non provveda a pubblicare sul sito sul sito www.finanze.gov.it, entro i termini di scadenza fissati per il pagamento della rata di acconto;

DATO ATTO che in data 8 giugno 2020 la Giunta Comunale, in considerazione dell'approssimarsi del termine per il versamento dell'acconto IMU, ha adottato la deliberazione n. 39 avente per oggetto: *"Differimento termini di pagamento della quota a favore del Comune di Tricarico a titolo di acconto IMU anno 2020"*, disponendo altresì di sottoporre la deliberazione alla ratifica/convalida del Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile;

ATTESO che con la richiamata deliberazione n. 39/2020, ratificata ed approvata dal consiglio comunale in data _____ con deliberazione n. _____, al fine di mitigare gli effetti sulle attività e sulle famiglie derivanti dalla grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, è stato prorogato il termine per il pagamento della rata di acconto IMU al 16 settembre, limitatamente alla quota dovuta al Comune di Tricarico;

DATO ATTO che il comma 779 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha disposto che i comuni in deroga, all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388 e all'articolo 172, comma 1 lettera c) del TUEL di cui al Decreto Legislativo 267/2000, possono approvare le delibera concernenti le aliquote ed il Regolamento dell'Imposta IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio 2020 a condizione che sono approvate entro il 30.06.2020;

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed in particolare l'art. 138, comma 1 che testualmente recita: *"Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."*

CONSIDERATO che, conseguentemente all'abrogazione del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, per l'approvazione delle aliquote continuano ad applicarsi i termini previsti dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006;

ATTESO CHE:

- L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) testualmente recita *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 2 del 14/07/2020, dichiarata immediatamente

eseguibile, ai sensi di legge avente con la quale si è provveduto a revocare il regolamento IUC nella componenti IMU e TARI ed approvare il nuovo regolamento che disciplina la nuova Imposta Municipale propria di cui alla legge n. 160/2019;

DATO ATTO il presupposto nella nuova IMU è definito dal comma 740 della Legge 160/2019 che testualmente recita: ***“Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”.***

DATO ATTO che il comma 745 della richiamata legge di bilancio ha disposto che la base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, **rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:**

Tipologia di Immobili	Moltiplicatore
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10	160
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	80
Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10	80
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	65
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	55

EVIDENZIATO altresì che il succitato comma 745 ha precisato che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo;

DATO ATTO che il valore della base imponibile per le aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione;

VISTO il comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" con i quali vengono definiti i parametri per la determinazione delle aliquote della nuova IMU ed in particolare:

- Il comma 744, che prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati di categoria D, calcolato con aliquota dello 0,76% (7,6 per mille);
- Il comma 748 che prevede l'aliquota dello 0,5% (5,00 per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 0,6% (6,00 per mille) o di diminuirla fino

all'azzeramento;

- Il comma 750 che prevede l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,1%

(1,00 per mille) con possibilità per i comuni di ridurla sino all'azzeramento;

- Il comma 751, che prevede fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari allo 0,1% (1,00 per mille) con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 0,25% (2,5 per mille) o diminuirla sino all'azzeramento e l'esenzione di tale tipologia di fabbricati con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- Il comma 752, che prevede l'aliquota di base pari allo 0,76% (7,6 per mille) per i terreni agricoli, con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla sino all'azzeramento;
- Il comma 753 che prevede l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, pari allo 0,86% (8,6 per mille), con possibilità per i comuni di aumentarla sino allo 1,06% (10,6 mille) o di diminuirla fino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille). Quota pari allo 0,76% (7,60 per mille riservata allo Stato);
- Il comma 754 che individua nello 0,86% (8,6 per mille) l'aliquota di base da applicare a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale ed assimilate e da quelli indicati nei commi da 750 a 753, con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06% (10,6 per mille) o di diminuirla fino all'azzeramento;

RICORDATO che le esenzioni e riduzioni dell'Imposta sono disciplinate dai commi 747, 758, 759 della legge 160/2019 ed in particolare:

- Comma 759: sono esenti dall'Imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- Gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601;
- I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n.810;
- I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012

n. 200;

- Comma 758: Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli:

- Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
- A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993;

-Comma 747: La base imponibile per il calcolo dell'Imposta è ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni:

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

DATO ATTO che il comma 741 lettere b) e c) individuano le fattispecie di abitazioni principali ed assimilate:

Abitazioni principali

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Sono considerate altresì abitazioni principali:

- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazioni principali la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RITENUTO dover stabilire in **Euro 200,00** la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze da applicare con le modalità e nelle fattispecie previste dal comma 749 della legge di bilancio 2020;

EVIDENZIATO che il territorio del Comune di Tricarico già identificato come comune totalmente montano dall'art. 15 della Legge 27.12.1977 n. 984, è stato riconfermato tale dal D.L. n. 4/2015, e relativo elenco ISTAT pubblicato in data 30.01.2015 e, pertanto, i terreni agricoli sono esenti

dall'imposta IMU;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 08.06.2020, con la quale sono stati definiti i criteri per l'attribuzione dei valori minimi da applicare alle aree edificabili per l'anno 2020;

VISTO l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998.

VISTA La legge di bilancio 2020 n. 160/2019 ed in particolare il comma 767, il quale stabilisce che le aliquote ed i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione 2020/2022 di questo Comune, in corso di approvazione;

CONSIDERATO che il Comune di Tricarico ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che le aliquote in vigore sono applicate nella misura massima consentita dalla norma;

EVIDENZIATO che l'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal primo gennaio 2020, istituita con i commi dal 738 al 783 della Legge 27.12.2019 n. 160 "Legge di Bilancio 2020" assorbe la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e le aliquote da applicare per l'anno 2020 sono state determinate tenendo conto delle aliquote IMU e TASI approvate per l'anno 2019 e, comunque nella misura idonea a garantire gli equilibri di bilancio;

RITENUTO di poter approvare le aliquote della nuova IMU di cui alla Legge n. 160/2019, in vigore dal primo gennaio 2020, nella misura indicata nel prospetto che segue:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTA PER MILLE
Abitazione principale ed equiparate di categoria A2, A3 e A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6, C7 (massimo una unità pertinenziale per categoria) <i>(comma 740)</i>	ESENTI
Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze C2, C2, C7 (massimo una unità pertinenziale per categoria) <i>(comma 748)</i>	6,00
Fabbricati diversi dall'abitazione principale con esclusione di quelli del gruppo catastale D <i>(comma 754)</i>	10,60
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (comma 753) (La quota del 7,60 per mille è riservata allo Stato –comma 744)	10,60
Aree fabbricabili <i>(comma 754)</i>	10,60
Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431 <i>(comma 760)</i>	2,65
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati <i>(comma 751)</i>	2,5
Fabbricati strumentali all'attività agricola <i>(comma 750)</i>	1,00
Terreni agricoli <i>(comma 758 lettera d)</i>	ESENTI

VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, acquisito agli atti in data 10/07/2020 prot. n. 6319;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto legislativo n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

UDITI gli interventi riportati nel resoconto allegato sotto la lettera "A" trascritto integralmente da ditta esterna;

Si procede alla votazione, resa nei modi e termini di legge, che ottiene il seguente risultato:

- Presenti n. 12;
- Votanti n. 12;
- Favorevoli n. 8;

- Contrari n. 4 (Melfi, Mangiamele, Dema e Di Dio);

DELIBERA

- 1.** Di richiamare quanto in premessa indicato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2.** Di approvare le aliquote da applicare per l'anno 2020 all'Imposta Municipale Propria (IMU) in ottemperanza alla legge di bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 738 a 783, come indicate nell'allegata tabella, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3.** Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le pertinenze;
- 4.** Dare atto che le aliquote approvate con il presente atto risultano coerenti con il progetto di bilancio in corso di approvazione e che sono state determinate in conformità alla normativa vigente e all'apposito regolamento;
- 5.** Le aliquote IMU approvate con la presente deliberazione hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- 6.** Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, tenendo conto che il termine ultimo fissato dalla Legge 208/2015, è il 14 ottobre di ogni anno;
- 7.** Di considerare abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle innanzi riportate e con le norme nazionali;
- 8.** Di allegare la deliberazione al bilancio di previsione 2020-2022 in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente, ravvisata l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 con la seguente votazione:

- Presenti n. 12;

- Votanti n. 12;

- Favorevoli n. 8;

- Contrari n. 4 (Melfi, Mangiamele, Dema e Di Dio).

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTA PER MILLE
Abitazione principale ed equiparate di categoria A2, A3 e A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6, C7 (massimo una unità pertinenziale per categoria) <i>(comma 740)</i>	ESENTI
Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze C2, C2, C7 (massimo una unità pertinenziale per categoria) <i>(comma 748)</i>	6,00
Fabbricati diversi dall'abitazione principale con esclusione di quelli del gruppo catastale D <i>(comma 754)</i>	10,60
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D <i>(comma 753)</i>	10,60
La quota del 7,60 per mille è riservata allo Stato) <i>(comma 744)</i>	
Aree fabbricabili <i>(comma 754)</i>	10,60
Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431 <i>(comma 760)</i>	2,65
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locati <i>(comma 751)</i>	2,5
Fabbricati strumentali all'attività agricola <i>(comma 750)</i>	1,00
Terreni agricoli <i>(comma 758 lettera d)</i>	ESENTI